



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO
via Santa Colomba, 133 - Palazzo Coni
82100 BENEVENTO
Tel. 082462043 – Fax 0824364875
Sito: campania.lnd.it
E-mail: del.benevento@lnd.it



Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n. 1/GST del 03 Dicembre 2021

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
COMUNICATO UFFICIALE N. 1/GST (2021/2022)

Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale,
nella riunione tenutasi in BENEVENTO del 30 Novembre 2021,
ha adottato la seguente decisione:

CAMPIONATO PROVINCIALE TERZA CATEGORIA

Si pubblica di seguito la decisione adottata dal Giudice Sportivo Territoriale, avv. Gianluigi Nenna, nella seduta del 30 Novembre 2021

DECISIONE del 30/11/2021

GARA DEL 21/11/2021 APOLLOSA -SPORTING CERRETO

Il G.S.T.

Letto il ricorso proposto dal Presidente della società Sporting Cerreto, pervenuto via pec in data 25/11/2021 h.13,44, preannunciato con lo stesso mezzo in data 22/11/21 ore 14,20; ritualmente comunicato alla controparte a seguito di fissazione della data di decisione ex art.67 commi 6.7 C.G.S., riguardante la gara APOLLOSA - Sporting Cerreto disputata il 21/11/21, terminata sul campo col punteggio di 2-0, già pubblicato sul C.U. n.20 pag.157. La reclamata non ha fatto pervenire deduzioni.

In proposito il G.S.T. rileva che il ricorso de quo risulta esser pervenuto nella data e ora già indicata 25/11/2021 alle 13,44 il quarto giorno successivo alla disputa della gara. Visto l'art. 67 comma 2 ove si legge: "Il ricorso deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmesso ad opera del ricorrente alla controparte, entro il termine di tre giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara", ritenuto che i termini previsti dal CGS devono ritenersi perentori come recita espressamente l'art. 44 comma 6 C.G.S. Il ricorso de quo deve ritenersi presentato dalla società reclamante Sporting Cerreto oltre il termine previsto dal C.G.S.

PTM

Dichiara inammissibile il ricorso pervenuto fuori termine e per l'effetto conferma il punteggio acquisito sul campo come pubblicato sul C.U. n° 20 della Delegazione Provinciale di Benevento e tutti i provvedimenti disciplinari pubblicati nel richiamato C.U.; ordina incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

IL Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Gianluigi NENNA